

## ON.LE TAR LAZIO – ROMA

### RICORSO

Per: **NARDOMARINO ANTONELLA** (NRDNNL77T60H096J) rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'originale di questo atto - rilasciata su foglio separato ed autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it); Fax: 0832/930052), e con questi elettivamente domiciliati all'indirizzo digitale pec [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it);

#### contro

- **Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** in persona del legale rappresentante *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari** in persona del legale rappresentante *p.t.*
- **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)** in persona del Ministro *p.t.*

#### **nonché nei confronti del controinteressato**

**Abbruzzese Arianna** (BBRRNN82L62L425A) - con indirizzo PEC [abbruzzese.arianna@avvocatibari.legalmail.it](mailto:abbruzzese.arianna@avvocatibari.legalmail.it), estratto da INI-PEC - quale soggetto inserito nella graduatoria G.P.S. di prima fascia per la provincia di Bari per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADSS

#### **per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura**

#### **cautelare**

- del provvedimento prot. n. 20052 del 6/8/2021 l'USP di Bari con il quale sono state pubblicate le graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la

provincia di Bari nella parte in cui non è incluso il nominato della ricorrente nella classe di concorso sostegno (ADSS) richiesta con la domanda di inclusione **(doc. 1)**

- della nota 2/8/2021 ricevuta dalla ricorrente a mezzo email dall'indirizzo [noreply@istruzione.it](mailto:noreply@istruzione.it) con la quale si comunicava alla ricorrente *“l'ufficio destinatario della sua domanda, BA, ha effettuato l'esclusione della domanda richiesta ai fini dell'inclusione negli Elenchi Aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza pers. Docente ed educativo con la seguente motivazione: Titolo di abilitazione non conforme al DM 51/2021”*. **(doc. n. 2)**
- dei provv.ti prot. n. 20760 e prot. n. 20846 del 12-08-2021 dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Bari con i quali è stata disposta l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Bari di tutti i candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero **(doc. n. 3)**
- del decreto dirigenziale prot. n. 21304 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Bari avente ad oggetto il rigetto di tutte le diffide e dei reclami pervenuti in ordine alla esclusione di cui sopra e per l'effetto la conferma dell'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Bari **(doc. 4)**
- del provvedimento provv. prot. n. 21302 del 18-08-2021 dell'Ambito Territoriale di Bari avente ad oggetto nuova pubblicazione-GPS elenchi aggiuntivi nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella classe di concorso sostegno (ADSS) richiesta con la domanda di inclusione **(doc. 5)**
- del provvedimento prot. 23369 del 3-9-2021 dell'Ambito Territoriale di Bari avente ad oggetto nuova pubblicazione-GPS elenchi aggiuntivi nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella classe di concorso sostegno (ADSS) richiesta con la domanda di inclusione
- in ogni caso del provvedimento prot. n. 21335 del 19.8.2021 con cui si dispone il ricollocamento nella originaria II^ fascia della GPS per la Provincia di

Bari di coloro che hanno conseguito il titolo all'estero e sono in attesa di riconoscimento da parte del Ministero (**doc. 6**);

- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni interessate, con le quali è comunque disposta la esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Bari, relativamente alla classe di concorso su sostegno (ADSS)
- delle relative graduatorie di cui sopra dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Bari relative alle classi di concorso “*sostegno*” (ADSS), nella parte in cui non include (anche con riserva) il nominativo della ricorrente nella prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi classe di concorso ADSS
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia (**doc. 7**);
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (**doc. n. 8**);
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi

dei ricorrenti (**doc. n. 9**);

- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto "*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia*"
- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (**doc. n. 10**);
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*" (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che «*La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente*» (**doc. n. 11**);
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo*", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (**doc. n. 12**);
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto

di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

nonché

- **per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione** (anche con riserva) **nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.**
- per l'accertamento del diritto alla immissione in ruolo sui posti sostegno nella classe di concorso ADSS, a far data dalla mancata inclusione decretata illegittimamente, come previsto dall'art 59 co.4 della L.n°106/2021 (di conversione del Decreto sostegni bis n°73/2021)

\*\*\*\*\*

## FATTO

1.- Con decreto n. 51 del 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione aveva previsto la possibilità di richiedere – per coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero, in data anteriore al 31/7/2021 – l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia (**doc. n. 11**).

2.- **Di conseguenza, la ricorrente presentava domanda di inserimento nei c.d. “elenchi aggiuntivi” alle G.P.S. di I fascia della Provincia di Bari (doc. n. 13) in quanto in possesso di titolo di specializzazione su sostegno (ADSS) conseguito all'estero prima del 31/7/2021** (ossia prima del termine ultimo previsto dall'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento dal Ministero competente, a seguito di regolare inoltro della relativa istanza in data precedente al 23/7/2021 (**doc. n. 14**).

Si anticipa, sin d'ora, che per la presentazione dell'istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi, la ricorrente si è avvalsa della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale “Istanze

*OnLine*"; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. "rigido" in quanto consentiva all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.

Ebbene, si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella Sezione A.1 (*"Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio"*), vi era quella relativa al sostegno denominata "Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206",

In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:

- la data in cui è stato conseguito il titolo estero;
- la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;
- la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) **oppure, in alternativa, la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente**

La ricorrente, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, hanno predisposto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. per la Provincia di Bari opzionando nella Sezione A.1 la voce *"Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero ..."* e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero

**3.-** Inopinatamente in data 2/8/2021 la ricorrente riceveva sul proprio indirizzo di posta elettronica (indicato nella domanda di inserimento negli "elenchi aggiuntivi") una comunicazione con la quale era informata che *"l'ufficio destinatario della sua domanda, BA, ha effettuato l'esclusione della domanda richiesta ai fini dell'inclusione negli Elenchi Aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza*

*pers. Docente ed educativo con la seguente motivazione: Titolo di abilitazione non conforme al DM 51/2021” (doc.2)*

4.- La ricorrente, letteralmente basita, dall’agire della p.A., in data 3/8/2021, inoltrava formale diffida a mezzo PEC chiedendo di essere inserito nella prima fascia GPS elenchi aggiuntivi classe di concorso ADSS, avendone tutti i requisiti in quanto in possesso di titolo conseguito all’estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero competente. La ricorrente, pertanto, evidenziava di trovarsi nella condizione contemplata dall’art. 7 comma 4 lett. e) della O.M. 60/2020 tutt’ora vigente. **(doc. 15)**

5.- con provvedimento prot. n. 20052 del 6/8/2021 l’USP di Bari pubblicava le graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la provincia di Bari non includendovi il nominato della ricorrente nella rispettiva classe di concorso sostegno (ADSS) richiesta con la domanda di inclusione **(doc. 1)**

6.- Con successivi provvedimenti prot. n. 20760 e prot. n. 20846 del 12-08-2021, anch’essi gravati per quanto di ragione, la USP di Bari ha disposto la esclusione dalla prima fascia GPS di tutti i soggetti in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero, poiché, secondo la tesi dell’Amministrazione, sarebbe stato necessario, entro il 31.7.2021, non solo conseguire il titolo ma anche ottenere dal Ministero competente il decreto di riconoscimento del titolo.

7.- Con decreto dirigenziale prot. n. 21304 del 18.08.2021 l’Ambito Territoriale di Bari disponeva il rigetto di tutte le diffide e dei reclami pervenuti (quindi anche quello della odierna ricorrente) in ordine alla esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla Prima fascia GPS reiterando le argomentazioni già precedentemente rassegnate con i decreti del 12/8, in ordine ai motivi della disposta esclusione (o non inclusione).

Pertanto, la ricorrente, avendone interesse, impugna gli atti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi in

## DIRITTO

**1.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’ordinanza Ministeriale n. 60/2020;**

---

violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

1.1.- I provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi in quanto risultano viziati da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare, l'art. 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 prevede che “*Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021*” .

Come è noto, tale decreto costituisce attuazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2021, provvedimento che governa il procedimento *de quo* (tant'è che lo stesso decreto n. 51/2021, all'art. 7, prevede che “*Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60*”)

L'art. 7 della predetta O. M. n. 60/2021 prevede che “*Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente,***



*occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.*

I provvedimenti gravati, invece, ha disposto la esclusione (o la non inclusione) della ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bari valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l'illegittimità di detti provvedimenti, in quanto la p.A. avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione **bensi, in corretta applicazione della normativa, avrebbe dovuto inserire CON RISERVA il partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Lo stesso art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73 prevede che *“possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*; allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell'o.m. 60/2020. Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare *“la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure **in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente**”*.

**Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento**; il Ministero, con ogni probabilità consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che *“considerata la complessità del processo volto alla*

*individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), **i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria**, in attesa della valutazione suddetta” (doc. n. 16).*

La *ratio* ispiratrice della norma è analoga a quella già utilizzata in altre materie (una per tutte, l’art. 3 *bis* del d.l. n. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titolo scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento gravato nella parte in cui ha disposto la non inclusione della ricorrente urta frontalmente con i precedenti provvedimenti e poggia su un’interpretazione fuorviante dell’Ufficio scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento (motivazione chiaramente espressa dalla p.A., con i successivi atti, anche essi gravati per quanto di ragione)

Tra l’altro, è appena il caso di segnalare che l’iscrizione sarebbe stata – appunto – con riserva, non attribuendo alcuna validazione dei titoli agli istanti, poiché sarebbero comunque sotto la ‘spade di Damocle’ della valutazione del Ministero.

Pertanto, il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo dei ricorrenti, escluderli automaticamente dalle graduatorie.

**1.2.-** Infine, in ogni caso, non v’è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. *favor participationis*.

Al riguardo, “È stato più volte affermato, in giurisprudenza, che: “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, **deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece che quella che tenda all’esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale** ... dovendo in difetto affermarsi l’illegittimità dell’esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di *lex specialis* che, sebbene corredate dell’espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (Tar Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)” (T.A.R. Salerno, sez. I, 31/01/2020, n.166).

2.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

2.1.- Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento. Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante; oltretutto, come anticipato, l'emergenza sanitaria ha reso e rende ancor più complicata l'attività provvedimentale della p.A. (nonché la preliminare attività del privato), con ovvio prolungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti (ciò, come visto, è stato anche riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione nella nota del 29.9.2020).

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

3.- Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/90; Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione.

---

**3.1.-** La nota prot. n. 25348 del 17.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale relativa alle abilitazioni sul “sostegno” non può certo costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (*in primis*, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università

**4.-Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.**

**4.1-** Il provvedimento gravato di esclusione dal concorso, oltre che per le ragioni suesposte, risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico, con gli atti gravati (**doc. 1 e 2**) non ha provveduto a comunicare alla ricorrente l'avviso d'avvio del procedimento *ex art. 7 l. n. 241/90*.

La ricorrente, dal canto proprio, qualora avesse ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbe immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbe potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

## ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

La manifesta fondatezza del suesteso ricorso e la sussistenza in *re ipsa* del pregiudizio grave e irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

La ricorrente, in particolare, vede vanificata la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia, ma soprattutto in attuazione della previsione contenuta all'art 59 co.4 della L.n°106/2021 anche la tanto ambita (e sudata) iscrizione in ruolo.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce al ricorrente di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarlo dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare poiché l'udienza di merito sarebbe fissata in un periodo in cui le graduatorie avrebbero esaurito i loro effetti.

\* \* \* \* \*

Per questi motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,  
chiede

che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- accogliere, **previa sospensione dell'efficacia**, nel merito il suesteso ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificato in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato ridotto del 50% poiché si verte di controversia in materia di pubblico impiego.

Si producono i documenti indicati in narrativa

Lecce-Roma, 08 ottobre 2021

Avv. Danilo Valentino